Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 191**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 5 AGOSTO 1964:

LEGGE 5 luglio 1964, n. 639.

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 636.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, nel comune di Luzzi (Cosenza).

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Marco e Bisignano in data 1° luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, col quale il territorio del beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, nel comune di Luzzi (Cosenza), viene unito alle Parrocchie limitrofe ed il beneficio predetto, con lo stesso titolo, viene trasferito nella Chiesa di San Vito, sita in Agro di Luzzi, con nuova giurisdizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 637.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Giuseppe Patriarca, nel comune di Cutrofiano (Lecce).

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Otranto in data 8 settembre 1963, integrato con altro decreto del 9 settembre 1963 e con dichiarazione del 18 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Patriarca, nel comune di Cutrofiano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1964, n. 638.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in contrada Starza del comune di Padula (Salerno).

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teggiano in data 15 luglio 1963, integrato con dichiarazione del 16 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in contrada Starza del comune di Padula (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 148. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel comune di Nocera Inferiore (Salerno), la mancanza di una omogenea maggioranza consiliare ed i mai sopiti contrasti fra gli opposti gruppi politici hanno determinato una permanente situazione di inefficienza e di instabilità dei poteri locali, la quale, tuttavia, si è trascinata lungamente, attraverso successive soluzioni di compromesso, prima di sfociare in una definitiva crisi della civica rappresentanza, che si è maturata solo nell'ottobre del 1963, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla Giunta municipale.

D'allora, il Comune è rimasto, praticamente, privo dei suoi organi di amministrazione, avendo avuto vita assai breve e ben scarsa capacità funzionale la Giunta, a base minoritaria, che il Consiglio era riuscito ad esprimere nel dicembre di quell'anno.

Essa rassegnava le dimissioni il 14 marzo successivo ed il civico Consesso ne prendeva atto nella seduta del 21 stesso mese; ma non poteva procedere alla elezione del nuovo sindaco in quanto, a seguito dell'allontanamento dall'aula di alcuni consiglieri, veniva a mancare il *quorum* di presenti prescritto dall'art. 5, comma secondo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Del pari infruttuosa, per mancanza del numero legale, risultava la seduta di seconda convocazione, del 23 stesso mese.

A seguito di ciò, il prefetto, allo scopo di richiamare il Consiglio comunale all'osservanza dell'obbligo relativo alla elezione degli organi e di porlo formalmente di fronte alle connesse responsabilità, disponeva d'ufficio — con esplicita dif-

fida agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — due successive convocazioni del Consiglio stesso.

Pertanto, entrambe le riunioni, fissate per il 4 e l'8 aprile scorso, andavano ancora una volta deserte, per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità funzionale del Consiglio comunale di Nocera Inferiore, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, provvedendo, intanto, alla sospensione del Consiglio stesso coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto Consiglio comunale — ad onta del formale richiamo dell'autorità di vigilanza — di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 maggio u.s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Nocera Inferiore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dottor Carlo Romeo.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), a causa dei profondi contrasti che dividono i suoi componenti, è rimasto persistentemente carente, ad onta del formale richiamo del prefetto, in ordine all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 maggio 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nocera Inferiore è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Carlo Romeo è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

TAVIANI

(6015)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1964.

Sostituzione di un componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi;

Visto il decreto ministeriale n. 27515 dell'8 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1959, registro n. 12 Finanze, foglio n. 138, con il quale fu nominato componente della Commissione di cui sopra il dott. Mario Scoppa;

Considerato che il dott. Mario Scoppa è stato trasferito alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali per cui non può partecipare alle riunioni della citata Commissione;

Ritenuto di doversi sostituire il predetto funzionario con il dott. Pietro Torre, direttore di divisione del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Decreta:

Con decorrenza 21 marzo 1964 il dott. Pietro Torre, direttore di divisione nel Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi in sostituzione del dott. Mario Scoppa.

Roma, addì 21 marzo 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 308. — BAIOCCHI

(6062)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1964.

Sostituzione del rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge n. 1549, con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione del cennato Consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero del tesoro scelto tra funzionari in attività di servizio, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1963, con il quale il dott. Giuseppe Cintoli fu nominato, a termine del predetto art. 2 della legge n. 1549, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro,

Considerato che il dott. Giuseppe Cintoli è stato recentemente collocato a riposo e che, pertanto, occorre, a termine del citato art. 2 della legge n. 1549, provvedere alla sua sostituzione quale rappresentante del Tesoro in seno al cennato Consiglio di amministrazione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Cintoli, ispettore generale a riposo, è nominato, a termine dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza del Ministero del tesoro l'ispettore generale dott. Giuseppe Zara.

Il predetto dott. Giuseppe Zara durerà in carica per il restante periodo del quadriennio 29 novembre 1962-28 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6116)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Davide Matella ed il dott. Salvatore Levante sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6024)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visto lo statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni ed integrazioni,

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Siciliani e il dott. Pasquale Misuraca sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6021)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Sergio Sirovich e il dott. Antonio Salvatore sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6025)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto l'art. 28 dello statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954 e succcessive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Corrado Tattoni e il dott. Domenico Pessolano sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6118)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto l'art. 30 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, Ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Renzo Miconi e il dott. Antonio Salvatore sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, Ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6117)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, modificato con le leggi 14 aprile 1921, n. 488 e 19 luglio 1941, n. 850, con cui è stato istituito il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto 24 marzo 1946 del Ministero del tesoro e modificato con decreto 9 settembre 1948 dello stesso Ministero del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 settembre 1948, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1957, n. 3091;

Ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, sull'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 2728 dell'8 febbraio 1962, con il quale, tra gli altri, il dott. Oreste Roselli, allora direttore generale degli affari generali e del personale, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per il periodo 1° febbraio 1962-31 dicembre 1964;

Considerato che il predetto dott. Roselli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Per lo scorcio di quadriennio 22 luglio 1964-31 dicembre 1964, il dott. Vito Sanzo, direttore generale degli affari generali e del personale, è nominato membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in sostituzione del dottor Oreste Roselli dimissionario.

Roma, addì 22 luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6113)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Rovigo;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Gaiba, per l'intero territorio comunale;
comune di Stienta, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6151)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Belluno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Belluno;

Decreta:

Per la provincia di Belluno si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Chies d'Alpago, per la località Boscon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6149)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Brescia;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti

zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Bedizzole, per le località Sedesina, Parassola, Bogatte, Belgioioso, San Vito, Ponte Nuovo, Bettoletto, Larga, Val Piana, San Rocco, Cogozzo, Sonvigo, Bolognino;

comune di Botticino, per le località Mattino, Molinetto, San Nicola, Gazzolo, Calende, Possetto, Cobbio;

comune di Castagnato, per le località Camadini, Pianera, Rota, Molino, Baritella;

comune di Cazzago San Martino, per le località Carella, Pedrocca, Madonna della Torre, Segavicello;

comune di Coccaglio, per le località Monte Orfano, La Costa, Salmi, Merlini, San Fiorano, Fiumicello, Santello;

comune di Desenzano del Garda, per le località San Martino, Colombale, Colombarina, Torre, Selve, Fenilazzo, Morone, Rosini, Rornace, Albarella, Bondoni, Carpella, Ronchetta, Cremasca, Rivoltella;

comune di Erbusco, per le località Pedergnano, Villa;

comune di Gavardo, per le località Marsatica, Fornace, Schiave, Rampeniga, Idmone, Bariaga, San Biagio, San Giacomo;

comune di Manerba, per le località Trevisago, Gardoncine, Ponte San Sevino, Pieve Pertiche, Serraglie;

comune di Marone, per la località Vello;

comune di Moniga del Garda, per le località San Sivino, Monache, Trevisago;

comune di Muscoline, per le località San Quirico, Terzago, Moniga del Bosco, Parrocchia;

comune di Ospitaletto, per le località Cimitero San Bernardo, Maretti, Santello, Gasoli, Pergolino, Oremola, Camaione, Fadino;

comune di Pisogne, per la località Toline;

comune di Pozzolengo, per le località Lugana, Ceresa, Ponticello, Vaibò, Zappello, Abbazia, San Virgilio, Rondotto, Mescolari, Vallicella;

comune di Prevalle, per la località Goglione di sopra;

comune di Puegnago, per l'intero territorio comunale;

comune di Roncadelle, per l'intero territorio comunale;

comune di Rovato, per le località Monte Orfano, Belvedere, Santo Stefano, Convento, Cocchetti, Rossi, San Rocco, Campomaggiore, San Fermo, Mercurio, Fornaci Saibella;

comune di Salò, per le località Villa, Cunettone, Zete, Muro;

comune di San Felice del Benaco, per l'intero territorio comunale;

comune di Zone, per la località Sant'Antonio Cusato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Igiene », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6404)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella tabella recante le percentuali d'aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale delle aziende elettriche private (allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, pagina 3268, alla: Decorrenza delle pensioni - 1962 dal 1° ottobre - la Percentuale d'aumento da applicare sull'85 % dell'importo delle pensioni - indicata in: « 40,80 % », viene rettificata in: « 40,89 % ».

(6281)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

420° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 12 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 338, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare Nereo Sgaravatti sulla concessione perpetua per l'utilizzazione a scopi esclusivamente industriali e non terapeutici della sorgente di acqua termominerale denominata « *Cimitero* », *sita nel territorio del comune di* Montegrotto Terme (ex comune di San Pietro Montagnon), provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 1° ottobre 1959, ai signori Vito, Mariella e Massimo Sgaravatti fu Nereo e signora Adelina Piva ved. Sgaravatti.

Per effetto del trasferimento suddetto la concessione — originariamente accordata in perpetuo al sig. Vittorio Sgaravatti con decreto ministeriale 12 febbraio 1932 e con decreto ministeriale 14 agosto 1957, intestata ai signori Ilex, Erinus, Nereo, Antonio, Teresio Sgaravatti e Luigia Sgaravatti in Bortolozzi, rappresentati dal primo — è pertanto intestata, con effetto decorrente dal 1° ottobre 1959, per cinque sesti ai signori Ilex, Erinus, Antonio, Teresio Sgaravatti e Luigi Sgaravatti in Bortolozzi e per un sesto, a parti uguali, ai signori Vito, Mariella e Massimo Sgaravatti fu Nereo e Adelina Piva ved. Sgaravatti, tutti rappresentati dal sig. Ilex Sgaravatti, domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 400, con il quale la concessione della sorgente di acqua termale denominata « Laurentina Valle San Giovanni », in territorio del comune di Roma, accordata con decreto prefettizio 4 dicembre 1956, per la durata di anni dieci al signor Giulio Nenni e con successivo decreto ministeriale 18 luglio 1961, trasferita ed intestata alla S.p.a. Fonte Laurentina, con sede in Roma, è trasformata in concessione quarantennale con effetto decorrente dal 4 dicembre 1956, data dell'originario conferimento prefettizio.

A decorrere dal 27 aprile 1964, cessa di aver vigore il decreto prefettizio 4 dicembre 1956.

Decreto ministeriale 4 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1964, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale la concessione delle cinque sorgenti di acqua salino-termale e salino-solforosa denominata «Giacon» sita in territorio dei comuni di Abano Terme e di Teolo, provincia di Padova, è intestata, con effetto decorrente dal 4 dicembre 1963 in base al cambiamento della ragione sociale allo «Stabilimento Termale Ermitage Hotel Società a responsabilità limitata», con sede in Trieste.

Decreto ministeriale 21 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1964, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale solfurea denominata «Scraio», sita in territorio del comune di Vico Equense, provincia di Napoli, accordata in perpetuo al dott. Andrea Scala fu Pietro con decreto ministeriale 17 maggio 1933, è intestata, a decorrere dal 9 novembre 1944, al sig. Pietro Scala fu Andrea, residente in Sejano di Vico Equense, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 57, con il quale la concessione perpetua della miniera di calamina denominata «Dossena gialla», sita in territorio del comune di Dossena, provincia di Bergamo, è intestata a decorrere dal 14 febbraio 1963, alla «Prealpina Montefluoro Società per Azioni Industriale e Finanziaria», con sede in Milano.

Decreto ministeriale 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1964, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 381, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata «Terme Sociali», sita in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, accordata in perpetuo con decreto ministeriale 18 novembre 1929, ai *signori Pasquale Di Costanzo e Bonito Gennaro e Giulio rap*presentati dal primo, è intestata, con effetto decorrente da tale data a tutto il 3 giugno 1940 ai signori Pasquale Di Costanzo fu Giulio, Gennaro Di Bonito fu Giulio e Giulio Di Bonito fu Salvatore, rappresentati dal primo, domiciliato in Pozzuoli, provincia di Napoli.

A decorrere dal 4 giugno 1940 a tutto il 20 giugno 1954, la concessione è intestata per un terzo al sig. Gennaro Di Bonito fu Giulio, per un terzo al sig. Giulio Di Bonito fu Salvatore e per un terzo al sig. Giulio Di Costanzo fu Pasquale, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Pozzuoli, provincia di Napoli.

A decorrere dal 21 giugno 1954 a tutto il 25 febbraio 1955, la concessione è intestata per un terzo al sig. Gennaro Di Bonito fu Giulio, per un terzo alla signora Carmela Giuliano fu Federico ved. di Giulio Di Bonito e per un terzo al sig .Giulio Di Costanzo fu Pasquale, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Pozzuoli, provincia di Napoli.

A decorrere dal 26 febbraio 1955, la concessione predetta è intestata per un terzo al sig. Giulio Di Costanzo fu Pasquale, per un terzo alla signora Carmela Giuliano fu Federico vedova di Giulio Di Bonito e per un terzo, a parti uguali, alla signora Carmela, Luisa e Giulia di Bonito fu Gennaro, salvi i diritti di usufrutto uxorio spettante su tale quota alla signora Maria Giovanna Cimmino quale coniuge superstite del defunto Gennaro Di Bonito.

I sunnominati concessionari sono rappresentati tutti dal *sig. Giulio Di Costanzo fu Pasquale, domiciliato in Pozzuoli,* provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, reg. n. 13 Industria e Commercio, foglio n. 56, con il quale la concessione per l'utilizzazione delle emanazioni naturali di vapore della sorgente di acqua termo-minerale denominata «Stufe di San Lorenzo», sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli — accordata per anni sessanta all'ing. Nicola Ciannelli con decreto ministeriale 20 agosto 1937 — è intestata, con effetto decorrente dal 9 ottobre 1963, al sig. Paolo Ciannelli fu Nicola, domiciliato in Lacco Ameno, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 13 Industria e Commercio, foglio n. 55, con il quale la concessione della miniera di fluorina e minerali di piombo, argento e zinco denominata «Torgola Navazze», sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno, provincia *di Brescia, è intestata, a decorrere dal* 14 febbraio 1963, alla «Prealpina Montefluoro Società per Azioni Industriale e Finanziaria», con sede in Milano.

Decreto ministeriale 12 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1964, registro n. 14 Industria e Commercio, foglio n. 236, con il quale la concessione delle sorgenti idrotermo-minerali denominata «Terme Sinuessane», sita in territorio dei comuni di Sessa Aurunca e Mondragone, provincia di Caserta — originariamente acordata per la durata di cinquanta anni all'avv. Giuseppe Di Transo con decreto ministeriale 25 ottobre 1940 e con successivo decreto ministeriale 12 novembre 1952, trasferita ed intestata al sig. Salvatore Buonaugurio fu Giuseppe — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla «Società Sinuessa Terme a r. l.», con sede in Mondragone, località «Le Vagnole», provincia di Caserta.

Decreto ministeriale 22 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, registro n. 15 Industria e Commercio, foglio n. 16, con il quale la concessione dei giacimenti minerari *di vapori e gas comunque suscettivi di essere utilizzati* per produzione di energia elettrica denominata «Poggio Colombaia Serrata Montelagaio», in territorio dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance, provincia di Pisa, accordata per la durata di anni cinquanta, con decreto ministeriale 24 ottobre 1962, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed esercitata dalla Larderello Società per Azioni per lo sfruttamento delle Forze Endogene è intestata, a decorrere dal 1° giugno 1963, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica *E.N.E.L. Compartimento di Firenze, con sede in Pisa.*

Decreto ministeriale 24 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1964, registro n. 14 Industria e Commercio, foglio n. 239, con il quale la concessione del giacimento di pirite denominato «RAVI I», sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni cinquanta con decreto ministeriale 21 ottobre 1959 alla «Carlo Marchi & C. Miniere di Ravi Soc. in Acc. Semplice», è intestata, con effetto decorrente dal 23 aprile 1964, alla «Carlo Marchi & C. Miniere di Ravi Società per Azioni», con sede in Firenze.

Decreto del prefetto della provincia di Perugia 6 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio il 7 aprile 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 1, con il quale l'articolo 1 del decreto 27 novembre 1956, n. 55975, è sostituito, a decorrere da tale data, dal seguente: «Alla Società Industria Cure Acque Termali S.I.C.A.T. Soc. a r. l.», con sede presso l'Albergo Vittoria in località Fontecchio del comune di Città di Castello, provincia di Perugia, è concessa per la durata di anni dieci a decorrere dal 27 novembre 1956, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sgorgante nella citata località «Fontecchio» del territorio del menzionato comune di Città di Castello.

Decreto del prefetto della provincia di Savona 12 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1694, regi*stro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 5, con il quale* al sig. Bagnasco geom. Marino, con domicilio in Savona, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale in località «Loburro-Canai», sita in territorio del comune di Murialdo, provincia di Savona.

Decreto del prefetto della provincia di Firenze 18 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, il 18 maggio 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 4, con il quale al sig. Luigi Forasassi, domiciliato a Barberino di Mugello, frazione Galliano, provincia di Firenze, è accordata la concessione per acqua minerale denominata «Fonti del Cigno Sorgente Palina», sita nel territorio di Scarperia, provincia di Firenze, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 13 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 68, con il quale alla S.p.A. Mineraria Valtellinese, con sede in Sondrio, è accordata, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di talco in località «Mastabia e Lago», in territorio dei comuni di Torre Santa Maria e Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio.

Decreto del prefetto della provincia di Ancona 28 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale *di Ancona il 22 maggio 1964, registro n. 1 Industria e Com*mercio, foglio n. 1, con il quale alla Congregazione Benedettina Silvestrina «Monastero di San Silvestro Abate», con sede

in Fabriano, provincia di Ancona, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acque minerali site in località « San Cassiano », in territorio del comune di Fabriano, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 2 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 44, con il quale alla Soc. Azionaria Laterizi Piemonte - S.A.L.PI., con sede in Torino, è conferita, per la durata di anni cinque dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per argilla da laterizi denominata « Masassi », nel territorio del comune di Trofarello, provincia di Torino.

Decreto del prefetto della provincia di Genova 8 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze - il 30 maggio 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 6, con il quale alla Ditta Rossi Angelo, con sede in Genova, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale in località « Monte Bellavista », in territorio del comune di Campoligure, provincia di Genova.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Padova 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 24, con il quale alla signora Natalina Carla Cella ved. Biccinetti, domiciliata a Milano, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca in località « Costalunga », sita nel territorio dei comuni di Montecchio Maggiore e Sovicchio, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 71, con il quale alla Soc. Cementifera Sebina, con domicilio eletto in Tavernola Bergamasca, è trasferita ed intestata una quota parte della concessione per marna da cemento « Cornoncello », già di pertinenza della Soc. Italcementi, come da decreto ministeriale 18 agosto 1932, che viene denominata « Cornoncello Sopra », ed avrà la durata di anni trenta a decorrere dal 25 maggio 1964.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 70, con il quale alla Ditta Federico Milesi, con domicilio eletto in Tavernola Bergamasca, è trasferita ed intestata una quota parte della concessione per marna da cemento « Cornoncello », già di pertinenza della Soc. Italcementi, come da decreto ministeriale 18 agosto 1932, che viene denominata « Cornoncello Sotto », ed avrà la durata di anni trenta a decorrere dal 25 maggio 1964.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 5 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1964, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 45, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del sig. Cattaneo Dante Ernesto fu Dante, domiciliato a Casale Monferrato, alla concessione mineraria di marna da cemento denominata « Cascina Barbotta », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

(6131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 4 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,83	624,84	624,85	624,85	624,87	624,86	624,70	624,87	624,89
$ Can.	578,27	578,05	578,20	578,15	577 —	578,15	578,20	575,40	578,15	578,10
Fr. Sv.	144,48	144,58	144,53	144,57	144,52	144,51	144,57	144,37	144,50	144,53
Kr. D.	90,31	90,34	90,35	90,355	90,35	90,34	90,345	90,20	90,34	90,34
Kr. N.	87,29	87,30	87,31	87,31	87,37	87,30	87,305	87,42	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,52	121,57	121,60	121,605	121,40	121,53	121,62	121,35	121,54	121,52
Fol.	172,99	172,88	172,93	172,905	172,90	172,92	172,90	172,70	172,92	172,90
Fr. B.	12,56	12,573	12,57	12,56875	12,5625	12,57	12,5670	12,47	12,57	12,57
Franco francese	127,51	127,50	127,4650	127,505	125,52	127,53	127,51	127,40	127,53	127,52
Lst	1742,31	1742,30	1742,6250	1742,425	1741,75	1742,21	1742,40	1741 —	1742,27	1742,25
Dm. occ.	157,17	157,17	157,14	157,16	157,15	157,18	157,155	157,10	157,18	157,16
Scell. Austr.	24,21	24,22	24,2150	24,2175	24,15	24,22	24,2185	24,18	24,21	24,22
Escudo Port.	21,72	21,73	21,72	21,7375	21,80	21,73	21,72	21,85	21,73	21,72

Media dei titoli del 4 agosto 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	94,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,57
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,307
1 Corona svedese	121,612
1 Fiorino olandese	172,902
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1742,412
1 Marco germanico	157,157
1 Scellino austriaco	24,218
1 Escudo Port.	21,729

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nei ruoli della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628.

Le prove scritte d'esame del concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1963, avranno luogo nei giorni 9 e 10 settembre 1964, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma - Palazzo degli esami - sito in via Girolamo Induno n. 4;

Bari - Villaggio del Fanciullo - sito in piazza Giulio Cesare n. 13, 1° piano;

Bologna - Istituto di fisica «A. Righi» dell'Università di Bologna, sito in via Irnerio n. 46.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione per sostenere le prove scritte di esame alle ore 8 dei giorni 9 e 10 settembre 1964.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte di esame prevista dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

(6278)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo,

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina

Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichia-

razione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposta Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1964
Registro n. 41 Difesa-Marina, foglio n. 52

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno.
c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.
b) Società internazionale generale e particolare.
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.
b) Organi di funzione.
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale :

a) Concetto e fattori costitutivi.
b) Elementi accessori.
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª.

a) Atto illecito internazionale, concetto.
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.
b) Trattativa per intromissione di terzi.
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza.
b) Il Consiglio economico e sociale.
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.
b) Competenza.
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.
b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Confini di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistema monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.
b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percossione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.
b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.
b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.
b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . . . .) il appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) . . . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 200 con firma autenticata

. . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6291)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di pubblicazione della graduatoria relativa al Compartimento di Ancona del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

Nel Bollettino ufficiale n. 12, parte 1ª e 2ª, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 30 giugno 1964 è stata pubblicata la graduatoria del Compartimento di Ancona relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(6328)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Paderno Dugnano (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Paderno Dugnano (Milano), indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 1964;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Paderno Dugnano, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caimmi dott. Luigi	punti	81,10	su 132
2.	Mennini dott. Aldo	»	80,68	»
3.	Martino dott. Francesco	»	80,10	»
4.	Lo Iacono dott. Domenico	»	80	»
5.	Armocida dott. Rocco	»	79,84	»
6.	Rondinini dott. Aleardo	»	79,13	»
7.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	78,11	»
8.	Ferri dott. Raffaele	»	77,05	»
9.	Ioli dott. Giovanni	»	76,90	»
10.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
11.	Laudante dott. Carmine	»	76,28	»
12.	Colonna Giovanni	»	75	»
13.	Lombardi dott. Antonio	»	74,81	»
14.	Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
15.	Calvano Carlo	»	74,58	»
16.	Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
17.	Mancinelli dott. Oliviero	»	74,02	»
18.	Cerruti dott. Carlo	»	73,13	»
19.	Bergamini dott. Menelao (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	72,50	»
20.	Bussotti dott. Bosone	»	72,50	»
21.	Ferruzza dott. Antonino	»	71,07	»
22.	Coppa dott. Gerardo	»	70,92	»
23.	Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
24.	Rocchi dott. Carlo	»	70,36	»
25.	Piizzi dott. Tommaso	»	69,93	»
26.	Caruso dott. Antonio	»	69,58	»
27.	Quarantini dott. Guglielmo	»	69,43	»
28.	Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
29.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
30.	Spani dott. Tommaso	»	69,06	»
31.	Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
32.	Curulli dott. Agostino	»	68,62	»
33.	Fedele dott. Antonino	»	68,50	»
34.	Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
35.	Amelio dott. Enrico	»	67,72	»
36.	Capobianco Leonzio	»	67,66	»
37.	Cusumano dott. Lorenzo	»	67,60	»
38.	Finarelli dott. Arnaldo	»	67,42	»
39.	Scolari dott. Giovanni	»	67,18	»
40.	Contaldo Alfonso	»	66,46	»
41.	Raineri dott. Giuseppe	»	66,03	»
42.	Mastrangelo Domenico	»	65,80	»
43.	Atenasio Antonino	»	64	»
44.	Mendillo dott. Alfredo	»	62,98	»
45.	Rizzi Ernesto	»	62,33	»
46.	Trapani Leopoldo	»	61,56	»
47.	Perri Marziale	»	60,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(6124)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 625 in data 31 gennaio 1963 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visti i decreti n. 1137 e n. 3171 rispettivamente del 18 febbraio 1964 e 17 aprile 1964, relativi allo stralcio dal bando di concorso suddetto delle condotte di Balossa Bigli e Torre d'Isola;

Visti i decreti n. 7120 del 9 novembre 1963 e n. 7541 del 27 novembre 1963, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate ritenute idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Rovati Carla . . . . punti 63,744
2. Marchi Mirella . . . . » 58,328
3. Pastore Maria . . . . » 58,313
4. Losi Lidia . . . . » 54,245
5. Brera Zaira . . . . » 52,885
6. Dania Carla . . . . » 52,720
7. Pacifico Concetta . . . . » 51,427
8. Zaccone Leonora . . . . » 50,089
9. Berri Carolina . . . . » 48,866
10. Cervi Caterina . . . . » 47,218
11. Vicentini M. Bruna . . . . . . punti 47,010
12. Anselmi M. Erminia . . . . . . » 45,656
13. Sala Franca . . . . » 42,066
14. Barbano Pasqualina . . . . . . » 40,672

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessanti.

Pavia, addì 22 luglio 1964

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5190 pari data col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le domande delle candidate dalle quali risultano le sedi indicate da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificate ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Rovati Carla: Mornico Losana;
2) Marchi Mirella: Borgo S. Siro;
3) Pastore Maria: Olevano Lomellina;
4) Losi Lidia: Zinasco (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 22 luglio 1964

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(6122)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.